

CAPITANERIA DI PORTO  
DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI BRINDISI

ORDINANZA N° 80/87 DEL 5 SETTEMBRE 1987

**NORME PER LA PREVENZIONE  
DEGLI INQUINAMENTI MARINI NELL'AMBITO  
DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO  
DI BRINDISI**

CAPITANERIA DI PORTO  
DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI BRINDISI

ORDINANZA N° 80/87

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto - Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Brindisi:

- **VISTA** la legge 25.1.1979, n. 30 con la quale è stata ratificata e resa esecutiva la Convenzione sulla salvaguardia del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976;
- **VISTA** la legge 29.9.1980, n. 662, con la quale sono stati ratificati e resi esecutivi la Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973;
- **VISTA** la legge 4.6.1982, n. 438, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo il protocollo relativo alla Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottato a Londra il 27 febbraio 1978, nonché gli emendamenti di cui alla Risoluzione MEPC 14 (20) del 7.9.1984 adottati dall'IMO nel corso della XVI sessione;
- **VISTA** la legge 24 dicembre 1979, n. 650 recante integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- **VISTA** la legge 5 marzo 1982, n. 62 che converte con modificazioni il D.L. 30 dicembre 1981, n. 801 concernente provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- **VISTO** il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 recante integrazioni ed aggiornamenti al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
- **VISTO** il Decreto Ministeriale 20 maggio 1982, norme di esecuzione del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, concernente le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nel mare;
- **VISTO** il D.P.R. 27/5/1978, n. 504 recante "Norme di attuazione della delega di cui alla legge 6/4/1977, n. 185 per assicurare l'esecuzione delle Convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 29.11.1969 e della Convenzione istitutiva di un fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 28.12.1971";
- **VISTO** il D.P.R. 23 agosto 1982, n. 691 "Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/439 relativo alla eliminazione degli oli usati";
- **VISTA** la legge 31 dicembre 1982, n. 979 - "Disposizioni per la Difesa del Mare";
- **VISTO** il D.M. 11 gennaio 1984 concernente l'approvazione del modello del "Registro degli Idrocarburi";

- VISTO l'art. 2 del Codice della Navigazione, così come modificato dalla legge 14/8/1974, n. 359 che fissa a 12 miglia il limite delle acque territoriali italiane;
- VISTO il D.P.R. 4 febbraio 1984, n. 50 concernente l'approvazione del regolamento per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi;
- VISTO il D.M. 19 marzo 1984 relativo alle norme tecniche particolari per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi e successive modificazioni apportate con Decreto 13 marzo 1987;
- VISTA la lettera circolare del Ministero Marina Mercantile - Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo prot. n. 31020 del 3 gennaio 1984 - Memorandum di Parigi - Istruzioni;
- VISTE le lettere circolari del Ministero Marina Mercantile - Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare - n. 9260910 e n. 9272778 rispettivamente in data 13.3.1984 e 13.6.1985 aventi per oggetto "Memorandum di Parigi 1982 - Procedure per le ispezioni a bordo delle navi";
- VISTO il dispaccio n. 9273133, datato 27.11.1984, del Ministero Marina Mercantile - Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare;
- VISTO il "Piano locale di pronto intervento per fronteggiare gli inquinamenti accidentali da idrocarburi delle acque marine antistanti il Compartimento Marittimo di Brindisi", approvato con Ordinanza n. 41/85 del 25 maggio 1985;
- VISTA la propria ordinanza n. 46/69 in data 14.10.1969 che detta norme atte a prevenire l'inquinamento delle acque del mare da residui di ogni genere e, in particolare, da residui di prodotti petroliferi;
- VISTA la propria ordinanza n. 16/80 in data 1.5.1980 la quale disciplina il servizio ritiro rifiuti da bordo delle navi che approdano nel porto di Brindisi;
- VISTA la propria ordinanza n. 101/84 in data 19.12.1984 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento per la movimentazione di prodotti chimici, liquidi pericolosi e di merci pericolose allo stato gassoso (comprese quelle derivanti dal petrolio) alla rinfusa nel porto di Brindisi;
- VISTO il foglio n. 2789 in data 21 aprile 1986 dell'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Bari;
- VISTO il foglio n. 4610 in data 6 ottobre 1986 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi;
- CONSIDERATA la necessità di coordinare le disposizioni contenute nelle citate ordinanze e di aggiornare ulteriormente le norme per la prevenzione dall'inquinamento delle acque marittime di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Brindisi, riunendo in un unico contesto le specifiche disposizioni di legge nel frattempo intervenute;



— VISTI gli artt. 30, 52, 71 e 81 del Codice della Navigazione approvato con R. D. 30.3.1942, n. 327 e gli artt. 59, 77, 82 e 524 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (Parte Marittima) approvato con D.P.R. 15.2.1952, n. 328:

## ORDINA

### Art. 1 (Campo di applicazione)

Le presenti norme si applicano a tutte le navi ed imbarcazioni di qualsiasi tipo e dimensione, alle piattaforme ed ai galleggianti in genere, di qualsiasi nazionalità, agli stabilimenti (raffinerie, depositi costieri, cantieri navali, stabilimenti industriali, officine) o alle installazioni a terra, che operano nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Brindisi.

### Art. 2 (Divieto scarico prodotti inquinanti nell'ambito del mare territoriale)

È fatto assoluto divieto nell'ambito del porto di Brindisi e degli altri porti e del mare territoriale ricadente nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Brindisi senza alcuna discriminazione di nazionalità, a tutte le navi, imbarcazioni di qualsiasi tipo e dimensione, ai galleggianti ed alle piattaforme fisse e galleggianti ivi posizionati di versare in mare qualsiasi sostanza contenente idrocarburi anche in miscela, nonché qualsiasi sostanza nociva all'ambiente marino indicata nella tabella "A" allegata alla legge 31.12.1982, n. 979, integrata con Decreto Ministeriale del 6.7.1983 (Allegato n° 1).

Tale divieto è esteso anche alle raffinerie, ai depositi costieri di oli minerali e loro derivati, ai cantieri navali, agli stabilimenti di lavoro, alle officine meccaniche, alle industrie ubicate a terra nell'ambito di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Brindisi che utilizzano e manipolano per le loro attività prodotti petroliferi o chimici di cui all'indicata "tabella A" (Allegato n° 1).

I cantieri navali dovranno ricevere le navi cisterna per lavori o demolizioni nei soli casi in cui le navi stesse siano in "gas-free" e/o abbiano a bordo zavorra pulita. Qualora si rendesse necessario scaricare in mare dette zavorre "pulite" l'operazione potrà avvenire dopo che il consulente chimico del Porto avrà certificato che la zavorra medesima non è inquinante.

Ai predetti cantieri è fatto, altresì, obbligo di circoscrivere, in caso di presenza di navi destinate alla demolizione e durante i lavori di demolizione, la zona di mare interessata con una idonea barriera di panne galleggianti al fine di evitare ogni e qualsiasi immissione in mare di sostanze inquinanti.

### Art. 3 (Misure di vigilanza)

I Comandanti delle unità, sia in porto che in mare, ed i titolari di attività che possono causare inquinamento debbono disporre tutte le misure atte ad evitare il colaggio ed il versamento in mare delle sostanze indicate nell'art. 2 sopracitato, vigilando sulla concreta esecuzione delle disposizioni impartite ai propri dipendenti.



#### Art. 4

(Divieto di scarico prodotti inquinanti oltre il mare territoriale)

Oltre i limiti del mare territoriale è parimenti vietato lo scarico a mare di idrocarburi e di miscele di idrocarburi nonché delle sostanze nocive all'ambiente marino di cui all'art. 2, a tutte le navi di qualsiasi tipo e tonnellaggio battenti bandiera italiana. Per le navi cisterna e da carico secco di bandiera straniera si applicano le Convenzioni Internazionali vigenti ed in particolare, per quanto riguarda il Mar Mediterraneo, le disposizioni della Marpol 73-78.

#### Art. 5

(Scarichi in mare da parte di navi ed aeromobili)

L'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili da richiedersi, ai sensi dell'art. 4 della legge 8/7/1986, n. 349, tramite la capitaneria di Porto di Brindisi al Ministero dell'Ambiente, è regolata dalle norme contenute nella Convenzione sulla salvaguardia del Mar Mediterraneo, con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16.2.1976, e dalle ulteriori Convenzioni in materia ratificate dall'Italia, secondo le direttive stabilite dal Comitato Interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10.5.1976, n. 319 e successive modificazioni.

#### Art. 6

(Scarichi di materiali provenienti da dragaggio)

Per quanto attiene allo scarico nelle acque del mare di materiali provenienti da fondali di ambienti marini, salmastri o fluviali ovvero da terreni litoranei emersi, compreso il ripristino del passo di accesso ai porti, devono essere applicate le disposizioni di cui all'art. 14 della legge 24.12.1979, n. 650, così come modificato dall'art. 18 della legge 31.12.1982, n. 979 e successivamente dall'art. 4 della legge 8.7.1986, n. 349 e le direttive del Comitato Interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10.5.1976, n. 319 e successive modificazioni.

#### Art. 7

(Immissioni a mare provenienti da insediamenti)

L'immissione diretta nelle acque del mare di rifiuti di lavorazione industriale o provenienti da servizi pubblici o da insediamenti di qualsiasi specie, nell'ambito della fascia demaniale marittima, è subordinata ad autorizzazione rilasciata nei termini e con le modalità previste dalla legge 10.5.1976, n. 319 e successive integrazioni e modificazioni.

#### Art. 8

(Divieto getto materiale e rifiuti in genere)

È vietato il getto di materiali di qualsiasi genere, solidi e liquidi, compresi i rifiuti di bordo, nonché l'abbandono e, comunque, il deposito anche temporaneo di carcasse e altro materiale in genere fuori uso:

- a) - nella zona di mare prospiciente la costa di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Brindisi entro i limiti delle acque territoriali;
- b) - negli ambiti terrestri ed acquei del porto di Brindisi e degli altri approdi, rade, ect. esistenti nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Brindisi;
- c) - nelle zone demaniali marittime in genere comprese nell'ambito di questo Compartimento Marittimo.

Art. 9  
(Divieto scarico rifiuti nelle zone speciali)

Fatte salve le eccezioni di cui alla Regola 6 dell'allegato V alla Marpol 73-78, a tutte le navi:

- a) - è vietato scaricare in mare:
  - I) qualsiasi materia plastica, ivi compresi soprattutto i cavi in materiale sintetico, le reti da pesca in materiale sintetico, i sacchetti in materia plastica per rifiuti;
  - II) tutti gli altri rifiuti, ivi compresi gli oggetti di carta, gli stracci, gli oggetti di vetro, gli oggetti metallici, le bottiglie, gli utensili da cucina ed i materiali per avvolgimento, legatura ed imballaggio;
- b) - lo scarico in mare dei rifiuti alimentari deve essere effettuato il più lontano possibile dalla terra, ed in ogni caso ad una distanza non inferiore alle 12 miglia marine dalla terra più vicina.

Art. 10  
(Scarico rifiuti da parte delle piattaforme operanti al largo)

È vietato a tutte le piattaforme fisse o galleggianti, operanti al largo, nonché a tutte le navi che si trovano vicino o a meno di 500 metri dalle stesse, di scaricare in mare i rifiuti di cui all'art. 9 sopracitato.

Lo scarico in mare dei rifiuti alimentari da parte di dette piattaforme fisse o galleggianti situate a più di 12 miglia marine dalla terra e da parte di tutte le altre navi che si trovano vicino o a meno di 500 metri di dette piattaforme è autorizzato quando tali rifiuti vengono prima passati attraverso apposito dispositivo di triturazione o frantumazione.

Art. 11  
(Divieto di mantenimento di rifiuti a bordo delle navi)

Nel porto di Brindisi, negli approdi, rade ect. esistenti nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Brindisi è vietato tenere rifiuti accumulati a bordo delle navi e galleggianti di qualsiasi tipo.

Art. 12  
(Norme sui rifiuti a bordo di navi nell'ambito del porto e della rada)

Le navi ed i galleggianti che sostano negli specchi acquei dei tre bacini portuali che compongono il porto di Brindisi (porto interno, porto medio e porto esterno) ed alla fonda agli ancoraggi di Capo Cavallo e Punta Penne hanno l'obbligo di raccogliere i rifiuti di camera e cucina in idonei sacchi a perdere di materiale consentito, impermeabili, di adeguata robustezza e tali che il loro peso non ne impedisca la maneggevolezza.

La spazzatura, le ceneri e gli altri materiali di rifiuto che non costituiscono pericolo per l'igiene di bordo, potranno essere accumulati in coperta od in altro luogo della nave facilmente raggiungibile convenientemente chiusi in appositi contenitori.

Tutte le navi che sostano nella rada o nel porto di Brindisi hanno l'obbligo di disfarsi dei rifiuti accumulati a bordo provvedendo giornalmente alla distruzione con gli inceneritori di bordo o consegnandoli ad imprese autorizzate dall'Autorità Marittima a svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti dalle navi alla fonda od ormeggiate in banchina.



Art. 13  
(Divieto discarica materiali di risulta)

È fatto assoluto divieto a chiunque di effettuare la discarica di materiale di rifiuto di qualsiasi specie in mare e sulle aree demaniali marittime dell'ambito portuale e del litorale compreso nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Brindisi.

Nel porto di Brindisi e negli altri porti e approdi del Compartimento Marittimo è assolutamente vietato l'accesso di veicoli contenenti materiale di risulta o materiali di qualsiasi natura destinati alla discarica.

La discarica di materiali di risulta nelle zone suddette per ripascimento arenili potrà essere autorizzato dall'Autorità Marittima in relazione a particolari situazioni da valutare caso per caso e secondo le procedure previste.

Ultimate le operazioni di carico e scarico dalle navi, coloro che le hanno eseguite devono provvedere con sollecitudine alla pulizia delle banchine e degli specchi acquei in caso di accidentale caduta di materiali in mare.

Art. 14  
(Divieto pulizia e lavaggio stive)

È vietato alle navi adibite al trasporto di bestiame di effettuare il lavaggio, la pulizia, la disinfezione delle stive e della coperta nelle acque territoriali comprese nel Compartimento Marittimo di Brindisi.

Art. 15  
(Obblighi certificativi per le navi)

1) - Le navi che trasportano più di 2.000 tonnellate di idrocarburi possono accedere e trattenersi nel porto di Brindisi per effettuarvi operazioni commerciali e possono, nei limiti di cui sopra, transitare nelle acque territoriali di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Brindisi, soltanto se munite del Certificato assicurativo prescritto dall'art. VII para 1 della Convenzione Internazionale sulla responsabilità civile per danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29/11/1969, ratificata con la legge 6/4/1977, n. 185.

Il proprietario, l'Armatore o il Raccomandataro delle navi di cui al precedente comma deve comunicare all'Autorità Marittima, prima dell'accesso in porto, gli estremi del certificato assicurativo che deve essere esibito dopo l'arrivo del Comandante della nave.

In caso di mancanza o irregolarità del certificato assicurativo, l'Autorità Marittima rifiuta l'accesso e la partenza della nave vietando e sospendendo le operazioni di carico e scarico, dandone immediata comunicazione all'Autorità Doganale agli stessi fini.

2) - Tutte le navi cisterna aventi stazza lorda uguale o superiore alle 1.600 tonnellate, che siano totalmente o parzialmente vuote ma non degassificate, in entrata ed in uscita dal porto di Brindisi, dovranno ottemperare alle disposizioni impartite con ordinanza della Capitaneria di Porto di Brindisi nr. 2/1981 in data 6/1/1981.

3) - A) Le navi petroliere superiori a 150 TSL e le altre navi non petroliere superiori alle 400 TSL appartenenti a paesi aderenti alla Marpol 73-78 che effettuano **viaggi internazionali** devono essere in possesso del certificato internazionale di prevenzione dall'inquinamento (I.O.P.P.) e del Registro degli Idrocarburi.

B) Le navi petroliere superiori a 150 TSL e le altre navi non petroliere superiori a 400 TSL, se adibite a **viaggi nazionali** devono essere munite del certificato di conformità all'annesso I Marpol 73-78, con allegato l'elenco delle soluzioni costruttive e delle apparecchiature installate, e del Registro degli Idrocarburi.

C) Le navi petroliere superiori a 150 TSL e le altre navi non petroliere superiori alle 400 TSL, iscritte nei registri di un paese che non sia parte della Marpol 73-78 e non in possesso della "Dichiarazione di Conformità" alla Marpol 73-78 saranno sottoposte,



con procedure previste dal Memorandum di Parigi 1982, prima del loro ormeggio, alla visita dettagliata al fine di verificare che tali navi non godano di un trattamento più favorevole. A tal fine il raccomandatario Marittimo della nave dovrà presentare alla Capitaneria di Porto di Brindisi apposita istanza di visita con almeno 36 ore di anticipo rispetto al previsto arrivo della nave.

La nave che dovrà essere sottoposta a visita dettagliata, dovrà dar fondo nella rada di Brindisi nel punto di fonda stabilito di volta in volta dall'Autorità Marittima ed attendere l'arrivo della Commissione di visita.

Tutte le navi sopracitate di cui ai punti A), B) e C) al loro arrivo in porto devono consegnare all'Autorità Marittima unitamente alla nota di informazione di cui all'art. 179 del Cod. Nav.:

- a) le navi con cisterna, una copia del quadro riepilogativo delle operazioni del locale macchina, contenuta nella parte I del Registro degli Idrocarburi, firmata dal Comandante della nave, o analoga dichiarazione nel caso di navi appartenenti a Paesi non aderenti alla Marpol 73-78;
- b) le navi cisterna, copia del quadro riepilogativo delle operazioni del locale macchina, copia del quadro riepilogativo delle operazioni del carico della zavorra contenuto nella parte II del Registro degli Idrocarburi, o analoga dichiarazione nel caso di navi appartenenti a paesi non aderenti alla Marpol 73-78, nonché copia dei piani delle cisterne del carico e degli slops in cui siano indicate le relative capacità e i quantitativi dei prodotti inquinanti in esse contenuti.

4) - A) Le navi cisterna che abbiano trasportato petrolio grezzo, olio combustibile, olio diesel pesante, olio lubrificante o altro prodotto di natura inquinante, fatta eccezione per quella considerata SBT (Separated Ballast Tank) che arrivano in zavorra per caricare, dovranno integrare la documentazione su indicata con lo statino (allegato 2) alla presente ordinanza.

B) Le navi cisterna di cui al punto A) sopracitate e tutte le altre navi cisterna, fatta eccezione per quelle considerate SBT (Separated Ballast Tank), che arrivano in zavorra per caricare, o quelle che cambiano carico e che effettuano quindi il lavaggio delle cisterne devono altresì prima della partenza integrare la documentazione suindicata con una copia del quadro riepilogativo della parte II del Registro degli Idrocarburi o analoga dichiarazione (per le navi appartenenti a paesi non aderenti alla Marpol 73-78) che riportino integralmente i dati contenuti nello stesso, da cui dovrà risultare la destinazione delle acque di zavorra e/o di quelle di lavaggio.

#### Art. 16

(Obblighi operativi a bordo delle navi)

Sulle navi che hanno a bordo idrocarburi, come carico o combustibile, o sostanze liquide nocive, è fatto obbligo:

A) al Comandante, o all'Ufficiale di coperta da questi incaricato, di effettuare la sorveglianza necessaria, durante le operazioni di caricazione, scarica o rifornimento, affinché:

- un membro qualificato dell'equipaggio sia destinato all'effettuazione delle manovre per il travaso ed alla sorveglianza del buon funzionamento dei mezzi di carico e scarico; nel caso di movimentazione contemporanea di più prodotti dovrà essere destinata una persona per ogni prodotto;
- sia concordato con i rappresentanti del deposito costiero un efficace collegamento nave-diga e nave-pontile in modo da poter garantire la immediata interruzione del pompaggio in caso di fuoriuscita di prodotto inquinante dalle manichette colleganti la nave alle attrezzature di terra;
- le tubazioni e pompe siano in buone condizioni di manutenzione e funzionamento e le tubazioni di collegamento con il terminale dell'oleodotto (manichette, bracci, ect) siano stagne in modo da evitare qualsiasi spandimento, abbiano lunghezza



sufficiente a permettere adeguati movimenti della nave e siano opportunamente sospesi a mezzo imbragature di tela o con collari di legno se trattasi di manichette, o messe in condizioni di non creare sollecitazioni sui manifold delle navi se trattasi di bracci oscillanti o di altre tubazioni;

- gli ombrinali di coperta siano tappati per evitare eventuali colaggi in mare di prodotto e siano sistemati sotto le connessioni delle manichette recipienti adatti a raccogliere eventuali perdite di prodotto;
- sia evitata la possibilità di ritorno del prodotto da terra alla nave o di fuoriuscita di esso dalle cisterne;
- sia possibile in ogni momento e circostanza arrestare prontamente le operazioni in corso;
- nel caso di fuoriuscita di idrocarburi o di altre sostanze nocive all'ambiente marino dovuta a qualsiasi causa dipendente dalla nave, il personale di bordo proceda con tutti i mezzi a disposizione al contenimento della fuoriuscita stessa ed alla raccolta, nel più breve tempo possibile, del prodotto sparsosi in coperta;
- nel caso di avaria o di incidenti alla nave suscettibili di arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente marino o al litorale o agli interessi connessi, venga informata, senza indugio, l'Autorità marittima e venga adottata ogni misura che risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni ed eliminare gli effetti dannosi già prodotti;

B) Al Direttore di macchina, o all'Ufficiale di macchina da questi incaricato, di effettuare la sorveglianza necessaria affinché:

- siano evitate perdite o colaggi nel corso delle operazioni di carico, scarico, rifornimento o trasferimento del bunker all'interno della nave o quando vengono usati separatori di residui oleosi dell'acqua;
- le sentine non destinate alla raccolta di residui oleosi non vengano inquinate da spargimenti o colaggi di tubolature, ghiotte etc.;
- le pompe del carico per lo zavorramento della nave, a fine scarica, siano poste in funzione prima dell'apertura delle valvole di mandata delle pompe stesse;
- le valvole delle prese di mare, ultimato lo zavorramento, siano chiuse prima di fermare le pompe in modo da evitare che la quantità di prodotto oleoso o di acqua inquinata presente nelle tubolature possa essere versato in mare.

C) Alle navi vuote che arrivano in porto per caricare prodotti petroliferi è fatto obbligo di avere a bordo, al momento dell'accosto per operazioni commerciali, acqua di zavorra e/o di lavaggio per un quantitativo non inferiore a quello di seguito specificato:

- 20% della portata per le navi con portata inferiore alle 20.000 tonnellate;
- 22% della portata per le navi con portata compresa tra 20.000 e 50.000 tonnellate;
- 25% della portata per le navi con portata superiore a 50.000 tonnellate ma inferiore a 70.000 tonnellate;
- un quantitativo di zavorra che consenta una immersione collegata ad un idoneo assetto longitudinale, per le navi aventi portata lorda superiore alle 70.000 tonnellate; a tal fine l'immersione al centro non dovrà essere inferiore a  $mt-2 + 0,02 L$  ( $L$  = lunghezza di classifica della nave) associata ad una differenza di immersione tra poppa e prua non inferiore a 0,015  $L$ , e l'immersione a poppa deve essere tale da garantire la piena immersione dell'elica.

Potrà essere fatta eccezione alle prescrizioni di cui sopra, consentendosi quantitativi inferiori di zavorra, in caso di brevi itinerari sottocosta (inferiori a 5 ore) in condizioni meteomarine favorevoli, per le navi inferiori a 3.000 tonnellate di portata lorda che ne facciano richiesta, purché i collegamenti in aspirazione e scarica a mare siano sigillati, sotto il controllo dell'Autorità marittima del porto di partenza, e prima di dare inizio alle operazioni commerciali sia verificata integrità del suggellamento da parte dell'Autorità Marittima di Brindisi.

Le navi sopracitate hanno altresì l'obbligo di avviare agli impianti di trattamento delle acque di zavorra della Società ENICHEM POLIMERI e della Società ENEL - Gruppo Im-



pianti Termoelettrici di Brindisi, prima dell'inizio delle operazioni di caricazione e di scarica, le acque di zavorra e di lavaggio fatte eccezioni per quelle di zavorra segregate e quelle di zavorra mantenuta permanentemente a bordo a limitazione della capacità di carico.

Non sono soggette agli obblighi di cui sopra le petroliere che non abbiano trasportato petrolio grezzo, olio combustibile, olio diesel pesante, olio lubrificante o altri prodotti inquinanti.

Le petroliere che dopo aver scaricato gli slops dalle cisterne, si trovino nella necessità di lavare le cisterne stesse per eliminare gli ultimi residui, dovranno scaricare ovviamente, anche queste ultime acque di lavaggio negli impianti a terra.

#### Art. 17

##### (Obblighi per le piattaforme)

1) È vietato alle unità di perforazione ed agli impianti fissi per la produzione di idrocarburi di scaricare in mare, oltre a quanto previsto dall'art. 2 e, fatte salve le disposizioni della regola 21 dell'Annesso I alla Marpol 73-78, anche le acque igieniche, per le quali devono essere previste delle apposite casse di raccolta ovvero dei depuratori di tipo approvato, nonché rifiuti solidi non degradabili, quali contenitori, sacchi di plastica, scatole e bottiglie ed, altresì, rifiuti alimentari.

2) Le piattaforme di perforazione e quelle di produzione di oli minerali devono essere dotate di almeno 20 fusti, della capacità di 200 litri ciascuno, di prodotti chimici disinfuanti approvati dall'Istituto Superiore di Sanità, con relativa apparecchiatura di dispersione.

3) Le piattaforme di produzione di oli minerali, non ancora allacciate alla rete di raccolta, devono essere dotate di almeno 250 metri di panne d'alto mare; tale obbligo non sussiste qualora esse siano assistite da navi appoggio provviste di tali attrezzature.

#### Art. 18

##### (Obblighi per le navi appoggio)

Le navi appoggio alle unità di perforazione o a quelle di produzione di oli minerali devono essere dotate di almeno 20 fusti di prodotti chimici disinfuanti approvati dall'Istituto Superiore della Sanità con la relativa apparecchiatura di dispersione.

Nella fase delle prove di produzione del pozzo non ancora allacciato alla rete di raccolta o durante altri interventi in pozzo, le navi appoggio dovranno, altresì, essere dotate di almeno 250 metri di panne di alto mare e di un sistema meccanico di recupero e separazione, nonché di casse di raccolta.

#### Art. 19

##### (Obblighi per i titolari di permessi di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi)

1) - I titolari di permesso di ricerca o di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (che effettuino la perforazione dei pozzi oppure la coltivazione di giacimenti di oli minerali) nell'ambito del mare territoriale o della piattaforma continentale italiana, hanno l'obbligo di costituire un deposito, in un luogo idoneo sulla terraferma, facilmente collegabile con le zone di attività in cui siano disponibili:

- a) - nr. 2 sistemi meccanici di recupero e separazione;
- b) - 500 metri di panne d'alto mare;
- c) - nr. 200 fusti della capacità di 200 litri ciascuno di prodotti chimici disinfuanti approvati dall'Istituto Superiore della Sanità, unitamente alla relativa apparecchiatura per il loro spandimento in mare;
- d) - nr. 1 serbatoio di raccolta di capacità almeno corrispondente a quella del sistema di recupero.



2) Nel caso i titolari sopracitati operino con unità di perforazione di oli minerali concentrati in zone marine viciniori, gli stessi potranno ottenere dalla Capitaneria di Porto di Brindisi, di intesa con la competente Sezione Idrocarburi, l'autorizzazione a gestire consortilmente il deposito di cui al precitato punto 1), nella quale saranno indicate le eventuali misure specifiche da adottarsi nonché le modifiche da apportare alla consistenza delle dotazioni di detto deposito, qualora non ritenute sufficienti.

3) Nel caso di scarichi accidentali, i titolari di permessi di ricerca e coltivazioni di idrocarburi dovranno intervenire immediatamente con le misure ed i mezzi più idonei opportunamente predisposti per contenere, rimuovere o rendere innocue le sostanze inquinanti. In caso di grave incidente di cui non possa essere assicurato il controllo con i mezzi indicati, il Comandante e il Capo piattaforma devono immediatamente richiedere l'intervento dell'Autorità Marittima la quale assumerà la direzione delle operazioni di emergenza secondo la vigente normativa. Resta fermo in tal caso l'obbligo del titolare del permesso o della concessione di attenersi alle prescrizioni impartite nell'occasione dall'Autorità Marittima. Le spese occorse per i predetti interventi, ivi incluse quelle sostenute dall'Amministrazione della Marina Mercantile, sono ad esclusivo carico del titolare.

#### Art. 20

(Obblighi per cantieri, ditte, officine meccaniche ed industrie)

1) I cantieri, officine meccaniche, ditte ed industrie che per la loro attività lavorativa utilizzino e trattino, comunque, prodotti e residui petroliferi o sostanze liquide nocive, dovranno adottare, in relazione alle singole situazioni, tutte le precauzioni idonee e necessarie ad evitare in modo assoluto che prodotti e residui oleosi, miscele di idrocarburi, sostanze liquide nocive, in qualsiasi proporzione e quantità, direttamente o indirettamente, possano giungere in mare.

2) I cantieri, le officine, le ditte e le industrie di cui sopra sono responsabili di qualsiasi danno che possa derivare dal versamento in mare dei suddetti prodotti e residui e, del pari, sono tenute a provvedere con tempestività e mezzi adeguati alle operazioni di pulizia ed a rimborsare, a semplice richiesta dell'Autorità Marittima, le spese derivanti dall'intervento di personale e mezzi da questa eventualmente disposte.

3) Le navi che giungono presso i Cantieri Navali, bacini di carenaggio, scali di alaggio, officine di riparazione navale, per lavori, scariche in zavorra, devono scaricare la stessa presso detti cantieri o cederla ai mezzi della ditta concessionaria del servizio di ritiro delle acque inquinate.

I suddetti cantieri daranno pronta comunicazione della necessità di scaricare zavorra dalle suddette navi oppure della necessità, ai fini della stabilità, di mantenere a bordo la stessa. Comunque ogni qualvolta si presenti la necessità di scaricare o caricare liquidi inquinanti nel corso dei lavori, i responsabili dei cantieri devono provvedere ad un servizio di prevenzione a similitudine di quello adottato dai depositi costieri, provvedendo ad informare l'Autorità Marittima.

Per quanto concerne la detenzione, la raccolta, la rigenerazione, la riutilizzazione nonché l'eliminazione degli oli usati, si applicano le disposizioni del D.P.R. 29 agosto 1982 n. 621 "Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati".

Parimenti si applicano le disposizioni del D.P.R. 621/1982 per la raccolta ed il ritiro degli oli usati dalle unità mercantili, da pesca e lusorie che giungono presso i cantieri navali, bacini di carenaggio, scali di alaggio, officine di riparazione navale.



Art. 21  
(Obblighi per raffinerie e depositi costieri)

1) Alle società che gestiscono, in forza di atto di concessione demaniale marittima, depositi costieri di oli minerali e serbatoi di stoccaggio dei prodotti chimici pericolosi di cui al D.P.R. 04.02.1984 n. 50 e che ricevono ai loro terminali marini navi cisterna, è fatto obbligo di:

- a) - realizzare e mantenere in efficienza all'interno dei depositi costieri impianti capaci di ricevere e depurare nei termini di legge le acque di zavorra e le acque di lavaggio delle petroliere nonché le acque di risulta scaricate a mare, nonché impianti adeguati a ricevere quei residui e miscele che contengono sostanze liquide nocive che rimangono da scaricare dalle navi che trasportano tali sostanze, per le specifiche incombenze e prescrizioni di cui all'allegato II alla Marpol 73-78.

Le quantità di zavorra e/o lavaggio e le quantità di residui e miscele che contengono sostanze liquide nocive ricevute a terra per la decantazione o depurazione, dovranno di volta in volta e con riferimento alla nave che ha effettuato la consegna, essere tempestivamente segnalate all'Autorità Marittima da parte dello stabilimento che gestisce l'impianto ecologico.

I caricatori non potranno fornire i prodotti a quelle navi che non si presentano nelle condizioni di zavorramento di cui all'art. 17.

Per quanto concerne la detenzione, la raccolta, la rigenerazione, la riutilizzazione nonché l'eliminazione degli oli usati, si applicano le disposizioni del D.P.R. 29 agosto 1982 n. 621 - "Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati".

Parimenti si applicano le disposizioni del D.P.R. 621/1982 per la raccolta ed il ritiro degli oli usati dalle unità mercantili;

- b) - designare uno o più tecnici, secondo le proprie esigenze, per la sorveglianza delle operazioni di innesto e disinnesto delle manichette ai terminali marini, adottando le precauzioni ritenute indispensabili per evitare il colaggio a mare e sulle banchine dei prodotti residui dalle predette manichette;
- c) - mettere in opera idonee panne galleggianti o pneumatiche, prima di iniziare le operazioni di carico o scarica di prodotti petroliferi, in modo da chiudere la nave o chiudere l'imboccatura della darsena in cui le petroliere operano, per contenere l'eventuale spandimento di liquidi inquinanti e dotarsi di almeno una barca spugna per la pulizia degli specchi acquei adiacenti ai terminali;
- d) - i concessionari del servizio di bunkeraggio ed i soggetti legittimati a compiere operazioni di allibo hanno l'obbligo di assicurare un servizio di prevenzione degli inquinamenti nel corso di bunkeraggi o allibi riguardanti idrocarburi o derivati di idrocarburi. A tale scopo i predetti concessionari dovranno provvedere a stendere, intorno alla zona di collegamento delle manichette, delle panne di contenimento oleoassorbenti, e comunque il mezzo allibante deve essere dotato di nr. 2 fusti di disperdente di tipo approvato ed un idoneo irroratore per spruzzare lo stesso.

Più specificamente:

- d.1) nel caso di idrocarburi o derivati di idrocarburi di cat. "C" (alta densità e bassa volatilità), devono essere stese intorno alla zona di collegamento delle manichette, delle panne di contenimento oleoassorbenti, e comunque il mezzo allibante deve essere dotato di nr. 2 fusti di disperdente di tipo approvato ed un idoneo irroratore per spruzzare lo stesso;
- d.2) nel caso di bunkeraggio o allibo riguardante gasolio combustibile, il mezzo allibante deve avere a bordo nr. 6 sacchi di assorbente galleggiante ed un sistema per recuperare lo stesso dalla superficie del mare;



- d.3) nel caso di allibi che avvengono in mare aperto, per entrambe le categorie di idrocarburi suelencate, deve essere presente un mezzo con a bordo una quantità di panne galleggianti o comunque un sistema di contenimento atto a circoscrivere l'eventuale spandimento e nr. 4 fusti di disperdente di tipo approvato con un idoneo irroratore per spruzzarlo.

I servizi di prevenzione sopra indicati possono essere assicurati direttamente dagli interessati mediante l'approntamento di mezzi, materiali ed uomini ritenuti idonei e sufficienti dall'Autorità Marittima, ovvero attraverso la ditta concessionaria del servizio antinquinamento nel Compartimento Marittimo di Brindisi.

- e) - assicurare sui pontili o piattaforme la vigilanza continua sull'andamento di ogni singola operazione con particolare riguardo alle tubazioni di collegamento tra la nave e il terminale dell'oleodotto allo scopo di rilevare l'eventuale fuoriuscita di prodotto e dare il tempestivo allarme.

Nel caso di navi che operino lontano da installazioni presidiate dal personale delle ditte, tale sorveglianza dovrà essere effettuata con idoneo mezzo nautico che dovrà sostare sotto il bordo della nave e nei pressi del terminale per tutta la durata delle operazioni;

- f) - riempire con acqua o con altro prodotto, ritenuto idoneo, le condutture e le manichette flottanti, in caso di interruzione delle operazioni in corso nonchè al termine delle operazioni stesse;
- g) - assicurare l'esistenza e l'efficienza di un sistema di comunicazione tra la nave e la stazione di pompaggio idoneo a consentire di impartire l'ordine dell'immediata interruzione del pompaggio e delle operazioni in corso in caso di fuoriuscita del prodotto per qualsiasi motivo;
- h) - far pervenire all'Autorità Marittima le norme relative alla manutenzione degli impianti, assoggettandosi ai controlli ed alle verifiche che la predetta Autorità ritenesse di effettuare, di intesa con l'Ufficio del Genio Civile OO. MM. e con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per accertare la scrupolosa osservanza delle citate norme;
- i) - effettuare nel caso di linee piene, sia via mare che via terra, frequenti ed accurati controlli visivi diurni e notturni degli specchi acquei nonchè delle tubazioni correnti lungo i pontili;
- l) - comunicare, tempestivamente, all'Autorità Marittima con i mezzi previsti dal "PIANO DI EMERGENZA", qualunque danno ed incidente di qualsiasi natura che dovesse verificarsi durante le operazioni di carico e scarica in ogni tempo, ai terminali a mare, affinchè l'Autorità Marittima stessa possa immediatamente adottare i provvedimenti previsti dal "PIANO DI EMERGENZA" stesso;
- m) - mantenere costantemente, indipendentemente dagli spandimenti occasionali, i terminali a mare e gli specchi acquei limitrofi in stato di costante pulizia a completa soddisfazione dell'Autorità Marittima provvedendosi a dotare all'uopo, delle seguenti attrezzature:
- m. 1) un mezzo nautico disinquinante attrezzato per procedere alla rimozione meccanica delle sostanze oleose galleggianti sulla superficie del mare, di tipo approvato dall'Autorità Marittima;
- m. 2) un mezzo nautico, ritenuto idoneo dall'Autorità Marittima all'impiego di solvente e delle pompe necessarie per lo spandimento;
- m. 3) una scorta di panne galleggianti, disponibili presso gli accosti operativi, sufficienti a circoscrivere, in caso di emergenza derivante da eventuale spandimento in mare di liquidi inquinanti, l'intero specchio acqueo antistante i terminali petroliferi.
- La scorta complessiva, comunque, in dotazione a tutte le società petrolifere non dovrà essere inferiore a mt. 1.000;
- m. 4) adeguata scorta di materiale di bonifica, parte del quale prontamente disponibile negli accosti operativi. Le quantità dei suddetti prodotti disinquinanti, di tipo ap-



provato dall'istituto Superiore di Sanità, saranno stabilite dall'Autorità Marittima d'intesa con le ditte interessate. I prodotti impiegati dovranno essere tempestivamente reintegrati.

- n.) - nel caso di operazioni di caricazione e scarica degli idrocarburi al campo boe, le stesse possono essere effettuate sia di giorno che di notte purchè lo stato del mare e del tempo ne permettano il sicuro svolgimento. A tale fine dovranno essere sospese le operazioni in ogni momento.

Durante la notte i terminali, le navi attraccate e gli specchi acquei circostanti devono essere illuminati per consentire l'immediata individuazione di eventuali perdite, senza tuttavia disturbare i segnalamenti marittimi.

Nel corso delle operazioni deve essere presente, sottobordo alla nave o nei pressi del terminale, un mezzo nautico che sia dotato dell'attrezzatura minima per intervenire in caso di inquinamento e cioè:

- panne galleggianti d'alto mare, in quantità tali da poter circoscrivere la zona interessata dal possibile spargimento di idrocarburi, sempre pronte ad essere stese;
- almeno nr. 4 fusti di disperdente ed un idoneo irroratore per spruzzarlo sulla sostanza inquinante;
- il mezzo nautico di cui sopra deve essere dotato di impianto VHF per poter comunicare immediatamente eventuali inquinamenti o comunque, quanto di anormale dovesse verificarsi.

- o.) - nessuna operazione, caricazione, scarica o rifornimento di idrocarburi venga eseguita ai terminali petroliferi o al campo boe, senza che vi sia la disponibilità rispettivamente delle attrezzature di cui ai punti m) ed n) sopracitati.

Per le incombenze derivanti dalle disposizioni contenute nei punti m) ed n) sopramenzionati, gli interessati possono provvedere direttamente ovvero avvalersi dell'opera della ditta concessionaria del servizio antinquinamento nell'ambito del Compartimento Marittimo di Brindisi.

- p.) - tenere in perfetta efficienza le apparecchiature che consentono la misurazione delle acque di zavorra e di lavaggio scaricate dalle navi, nonchè facilitare al massimo il processo di depurazione;
- q.) - assoggettarsi a tutti i controlli sugli scarichi predisposti dal Laboratorio Provinciale di igiene e Profilassi cui competono, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 della legge 10.5.1976 n. 319, le funzioni tecniche di vigilanza e controllo su tutti gli scarichi;
- r.) - impegnarsi a provvedere, con ogni urgenza, alla bonifica degli specchi acquei ed a risarcire i danni, ove non addebitabili ad altri, che potessero derivare per inquinamento di acque marine da idrocarburi, in dipendenza di operazioni di imbarco e sbarco di prodotti petroliferi, nonchè a corrispondere a semplice richiesta dell'Autorità Marittima le somme occorrenti per il noleggio di mezzi e l'uso di attrezzature di ditte private, eventualmente utilizzati per la bonifica delle superfici inquinate.

## Art. 22

(Utilizzo manichette flessibili che collegano i terminali degli oleodotti alle navi)

Le manichette flessibili che collegano i terminali degli oleodotti, dei gasdotti e di qualsiasi altra struttura portuale alle navi per operazioni varie (silos granaglie, silos vinicoli, bunkeraggio da bettolina a nave) devono essere di sicuro affidamento, di provato e certificato collaudo con impressa su ciascuna lunghezza di manichetta, in maniera indelebile, i seguenti dati:

- nome del costruttore o marca di fabbrica;
- tipo;
- pressione di prova;
- mese ed anno di fabbricazione;



- elemento elettricamente continuo e discontinuo.

L'idoneità della manichetta al suo specifico impiego dovrà essere chiaramente indicata dal costruttore, assieme alle particolari prescrizioni operative da osservare per il suo uso. Le effettive condizioni di ciascuna lunghezza di manichetta devono essere accuratamente accertate mediante le specifiche prove e collaudi previsti dalla vigente normativa.

Tutti i dati raccolti nelle prove e collaudi di cui sopra devono essere riportati in un apposito registro, tenuto sul posto di lavoro a disposizione delle Autorità, e sulle apposite schede allegate. I risultati di ciascun collaudo dovranno avere la firma del tecnico responsabile del collaudo stesso.

Le Società proprietarie ed utilizzatrici delle manichette flessibili sono direttamente responsabili del collaudo, delle prove e delle ispezioni di ogni singola manichetta prima, durante e dopo la messa in esercizio della manichetta stessa, che comunque, non deve essere più utilizzata se non supera le prescritte prove di collaudo.

La Commissione locale infiammabili prevista dall'art. 48 del regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, con periodicità di 6 (sei) mesi, effettuerà prove di collaudo alle manichette in uso o in deposito, scelte a sua discrezione.

#### Art. 23

(Sorveglianza nelle operazioni di caricazione)

Le operazioni di caricazione e di scarica di idrocarburi, di sostanze liquide nocive, nonché le operazioni di bunkeraggio, devono essere effettuate con condizioni meteomarine che consentano il loro sicuro svolgimento. I comandi di bordo dovranno pertanto interrompere le operazioni, o richiedere al personale del terminale marino l'interruzione delle stesse, qualora rilevino che le condizioni meteomarine siano tali da compromettere la loro prosecuzione in completa sicurezza. In tal caso, sospese le operazioni, dovrà essere effettuato lo scollegamento delle manichette e dovrà essere chiamato il posto di manovra per l'eventuale disormeggio e trasferimento in rada.

Ugualmente i responsabili tecnici dei terminali marini dovranno interrompere le operazioni, o richiedere al bordo l'interruzione, qualora riscontrino condizioni meteorologiche sfavorevoli alla sicura prosecuzione delle stesse.

L'Autorità Marittima potrà, inoltre, in qualunque momento ed a suo insindacabile giudizio, ordinare la sospensione delle operazioni.

Di notte la zona interessata alle operazioni dovrà essere convenientemente illuminata con adeguato e sicuro sistema in modo da consentire l'individuazione di eventuali fuoriuscite di prodotto.

L'impianto di illuminazione non deve disturbare i segnalamenti marittimi.

#### Art. 24

(Obblighi di segnalazione e rimozione)

Qualora durante le operazioni di carico, scarico o bunkeraggio, malgrado l'adozione di tutte le misure cautelative, si verifichi spargimento di prodotti inquinanti o qualunque danno o incidente di qualsiasi natura, i Comandanti delle navi, le direzioni delle raffinerie o dei depositi costieri interessati hanno l'obbligo di sospendere subito le operazioni medesime e di darne comunicazione immediata, per vie brevi, all'Autorità Marittima, e provvedendo nel contempo, ove trattasi di prodotti con punti di infiammabilità fino a 65°, la schiumatura delle acque inquinate, in attesa dell'intervento dei mezzi previsti dal piano di emergenza.

Art. 25  
(Sanzioni)

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da leggi speciali, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punita, semprechè il fatto non costituisca un più grave reato e salvo ogni ulteriore azione per responsabilità civili e penali derivanti da danni a persone o cose, a norma dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

Le infrazioni agli articoli 5 e 10 commesse da navi di bandiera estera, fuori dai limiti delle acque territoriali, saranno segnalate al Governo dello Stato di cui la nave batte bandiera.

Art. 26  
(Entrata in vigore)

La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dal 15 settembre 1987 abrogando l'ordinanza n. 46/69 in data 14.10.1969 nelle premesse citata ed ogni norma in contrasto preesistente in materia.

Art. 27  
(Personale incaricato dell'esecuzione)

Il personale militare della Capitaneria di Porto di Brindisi, nonchè tutti gli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Brindisi, lì 5 settembre 1987

IL COMANDANTE  
Capitano di Vascello (CP)  
(Giuseppe ROMANO')



**ELENCO DELLE SOSTANZE NOCIVE ALL'AMBIENTE MARINO DI CUI È VIETATO LO SCARICO DA PARTE DEL NAVIGLIO MERCANTILE NELLO AMBITO DEL PORTO DI BRINDISI E DEGLI ALTRI PORTI E DEL MARE TERRITORIALE RICADENTE NELLA GIURISDIZIONE DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI BRINDISI**

Acetaldeide  
 Acetato di amile, commerciale  
 Acetato di amile normale  
 Acetato di amile - iso  
 Acetato di amile - sec  
 Acetato di butil carbitolo (acetato dell'etere butilico del glicole dietilenico)  
 Acetato di butil cellosolve (acetato dell'etere butilico del glicole etilenico)  
 Acetato di butile - iso  
 Acetato di butile normale  
 Acetato di butile secondario  
 Acetato di cellosolve (acetato dell'etere monoetilico del glicole etilenico)  
 Acetato di esile - n  
 Acetato dell'etere monometilico del glicole dietilenico  
 Acetato di etile  
 Acetato di 2-etilesile (acetato di ottile)  
 Acetato di 2-etoessietile  
 Acetato di fenilmetile (acetato di benzile)  
 Acetato di metilamile  
 Acetato di metilcellosolve (acetato dell'etere monometilico del glicole etilenico)  
 Acetato di metile  
 Acetato di n - ottile  
 Acetato di propile normale  
 Acetato di propile - iso  
 Acetato di vinile  
 Acetilato di butile normale  
 Acetone  
 Acetonitrile  
 Acidi del catrame di carbon fossile  
 Acido acetico  
 Acido acrilico  
 Acido alchilbenzolsolfonico  
 Acido butirrico  
 Acido citrico (10 per cento - 25 per cento)  
 Acido cloracetico  
 Acido cloridrico  
 2 o 3 Acido cloropropionico  
 Acido clorosolfonico  
 Acido cresilico  
 Acido etpanoico  
 Acido fluoridrico (soluzione al 40 per cento)  
 Acido formico  
 Acido fosforico  
 Acido lattico  
 Acido metacrilico  
 Acidi naftenici  
 Acido nitrico (90 per cento)

Acido ossalico (10 per cento - 25 per cento)  
 Acido propionico  
 Acido solforico  
 Acido solforico fumante (oleum)  
 Acido solforico spento  
 Acido trimetilacetico  
 Acqua ossigenata (concentrazione superiore al 60 per cento)  
 Acqua ragia (white spirit) (trementina essenza di)  
 Acrilicato di butile - n  
 Acrilicato decilico  
 Acrilato di etile  
 Acrilato di 2-etilesile  
 Acrilato di isobutire  
 Acrilato di metile  
 Acido alchilbenzolsolfonico  
 Acrilonitrile  
 Acroleina  
 Adiponitrile  
 Alchilbenzolsolfonato (catena lineare) (catena ramificata)  
 Alcool allilico  
 Alcool amilico normale  
 Alcool amilico - iso valchil benzene solfamato (catena lineare) (catena ramificata)  
 Alcool amilico - p  
 Alcool amilico - sec  
 Alcool amilico - terz  
 Alcoli amilici (miscele di isomeri)  
 Alcool benzilico  
 Alcool butilico - n  
 Alcool butilico - sec  
 Alcool butilico - terz  
 Alcoli butilici e xilolo (miscela)  
 Alcool caprilico (ottanolo - n)  
 Alcool decilico - iso  
 Alcool decilico - n  
 Alcool dodecilico  
 Alcool etilico - tutti gli isomeri  
 Alcool esilico  
 Alcoli 2-etilbutilico  
 Alcool 2-etilesilico  
 Alcool etilico  
 Alcool etilico soluzione 51,8°  
 Alcool furfurilico  
 Alcool metilallilico  
 Alcool metil-amilico  
 Alcool metilico  
 Aceton-cianidrina  
 Alcool propilico normale  
 Alcool propilico - iso  
 Alcool tridecilico  
 Aldeide butirrica normale  
 Aldeide crotonica  
 Aldeide formica in soluzione acquosa contenente o meno sostanze disciolte o in sospensione non pericolose, aventi punto di infiammabilità compresa tra 23° C e 61° C (formalina metanal ossimetilene)



Aldeide formica in soluzione acquosa, contenente o meno sostanze disciolte o in sospensione non pericolose, avente punto di infiammabilità superiore a 61° C (formalina, metanal, ossimetilene, formurea 80)  
 Aldeide valerica - iso  
 Aldeide valerica - n  
 Allume (soluzione al 15 per cento)  
 Aminoetiletanolamina (idrossietiletildiammina)  
 Ammoniaca (soluzione al 28 per cento)  
 Anidride acetica  
 Anidride ftalica (liquefatta)  
 Anidride maleica  
 Anidride propionica  
 Anilina  
 Benzaldeide (aldeide benzoica)  
 Benzene  
 Benzina (avio, per autotrazione normale, per autotrazione super, solvente)  
 Benzine alchilate per aviazione  
 Benzoato di metile  
 Bicromato di sodio (soluzione)  
 Bisolfuro di carbonio  
 Bitumi  
 Butilammina (tutti gli isomeri)  
 Butilbenzilftalato  
 Butilbenzolo - n  
 Butilbenzolo - sec - terz  
 Butilcarbitolo (etere monobutilico del glicole dietilenico)  
 Butilcellosolve (etere monobutilico del glicole etilenico)  
 Butildiglicole (etere monobutilico del glicole dietilenico)  
 Butilene glicol (i)  
 Butirrato di butile  
 Butirrolattone  
 Butirrolattone - gamma  
 Carbitolo (etere monoetilico del glicole dietilenico)  
 Carbitolo (etere mo.  
 Carbonato dietilico  
 Carbonato di etilene  
 Carboturbo (tipo benzina, tipo petrolio)  
 Cellosolve (etere monoetilico del glicole etilenico)  
 Cera di paraffina (paraffina)  
 Cherosene (gasolio)  
 Cianuro di sodio (soluzione acquosa)  
 Cicloeptano  
 Cicloesano  
 Cicloesanol  
 Cicloesanone  
 Cicloesilamina  
 1,3 Ciclopentadine fuso  
 Cimene (parametilisopropilbenzene)  
 Cloridrine (grezze)  
 Clorobenzene (monoclorobenzene)  
 Cloroformio  
 Cloroprene  
 Para-clorotoluene

Cloruro di acetile  
 Cloruro d'allile  
 Cloruro di benzile  
 Cloruro di metilene  
 Cloruro di n - ottile  
 Cloruro di vinilidene  
 Cloruro di zolfo  
 Coal tar nafta  
 Copolimero acrilico in soluzione acquosa di acetato di etile  
 Cresildifenilfosfato  
 Creosoto  
 Cresoli  
 Cumarone  
 Cumene  
 Decaidronaftalene  
 Decano  
 Diacetonalcole  
 Dibromo etilene  
 Dibutilammina  
 Dibutilcarbitolo (etere dibutilico del glicole dietilenico)  
 Dibutilcellosolve (etere di butilico del glicole etilenico)  
 Dibutilftalato  
 Diclorobenzene  
 1,1 Dicloroetano  
 Dicloroetilene (o bicloroetilene)  
 Dicloropropene e dicloropropano (miscela di D.D. per disinfezione di terreni)  
 1,2 Dicloropropano  
 1,3 Dicloropropano  
 1,3 Dicloropropene  
 Dicloruro di etilene  
 Diclorobenzolo - meta  
 Dicicloropentadiene  
 Dietanolamina  
 Dietilammina  
 Dietilbenzene (miscela di isomeri)  
 Dietilchetone (3 Pentatone)  
 Dietilene glicol etere monoetilico  
 Dietilene triammina  
 Dietiletanolamina  
 Dietilmaleato (maleato dietilico)  
 Difenile e difeniletere  
 Diisobutilcarbinolo  
 Diisobutilchetone  
 Diisobutilene  
 Diisobutilftalato  
 Diisocianato di toluilene  
 Diisopropilammina  
 Diisopropanolamina  
 Diisotilftalato  
 Diisobutilammina 2361  
 Diisocianato di difenilmetano  
 Diisocianato di trimetilesametilene (2.2.4 e 2.2.4 isomeri)  
 Dimetilacetammide



Dimetilammina (soluzione acquosa al 40 per cento)  
 n,n Dimetilanilina in soluzione stirenica  
 Dimetiletanolamina (2 dimetiletanoetanol)  
 Dimetilformaldeide  
 Dimetilformammide  
 Di-n-propilammina  
 1,4 Diossano  
 Diottilftalato  
 Dipentene  
 Dodecano commerciale  
 Dodecene  
 Dodecilbenzene  
 Dodecilfenolo  
 Dodecilmercaptano  
 Dodecilmetacrilato  
 Epicloridrina  
 Eptano - n  
 Eptene (miscela di isomeri)  
 Eptene  
 2 Eptene (miscela di isomeri cis-trans)  
 3 Eptene (miscela di isomeri cis-trans)  
 Esacloro - ciclopentadiene  
 Esametileneimina  
 Esametilendiammina in soluzione acquosa  
 Esametil-diamina  
 Esano - n  
 1 Esene  
 Etere benzilico  
 Etere butilico - n  
 Etere butilmetilico del glicole etilenico  
 Etere dibutilico del glicole dietilenico  
 Etere dicloroetilico  
 Etere dicloroisopropilico  
 Etere dietilico del glicole dietilenico  
 Etere etilico  
 Etere isobutilico del glicole etilenico  
 Etere isopropilico  
 Etere monoetilico dell'etilen glicol (2-etossietanolo)  
 Etere monofenilico del glicole etilenico  
 Etere monometilico del glicole dietilenico  
 Etere monometilico del glicole dipropilenico  
 Etere monometilico del glicole etilenico  
 Etere monometilico del glicole propilenico  
 Etere monometilico del glicole tripropilenico  
 Etil-amil-chetono  
 Etilbenzene  
 n - Etilbutilammina  
 Etilcicloesano  
 n - Etilcicloesilammina  
 Etilendiammina  
 Etilen-cianidrina  
 2 Etilsilammina  
 Etilmetacrilato

2-Etil-3 propilacroleina  
 Fenolo  
 Formaldeide (soluzione al 37 per cento - 50 per cento)  
 Formammide  
 Formilmorfolina  
 Fosfato di tricresile  
 Fosfato trixilenilico  
 Fosforo (elementare)  
 Fosforo tricloruro  
 Furfurolo  
 Fuselolo (fusel oil) (alcool isoamilico - p)  
 Gasolina (vedere: benzina)  
 Glicerina  
 Glicole diacetato (diacetato del glicole etilenico)  
 Glicole (dietilenico)  
 Glicole dipropilenico  
 Glicole esilenico  
 Glicole etilenico  
 Glicole etilenico additivato di antiossidanti e anticorrosivi  
 Glicole etilenico additivato di sali inorganici alcalini  
 Glicole propilenico  
 Glicole trietilenico  
 Glicole tripropilenico  
 Glicoli polipropilenici  
 Idrazina  
 Idrosolfito di sodio (soluzione in concentrazione  $\leq 45\%$ )  
 Idrossido di calcio (soluzione)  
 Idrossido di sodio  
 2 Idrossietilacrilato  
 Ipoclorito di sodio (soluzione in concentrazione  $\leq 15\%$ )  
 Ipoclorito di sodio o ipocloriti in genere in soluzioni acquose contenenti più del 5% di cloro attivo  
 Isobutanolo (alcool iso-butilico)  
 Isobutilcarbinolo (vedere: alcool isoamilico - p)  
 Isobutilcellosolve (vedere: etere isobutilico del glicole etilenico)  
 Isobutilglicole (vedere: etere isobutilico del glicole etilenico)  
 Isobutiraldeide  
 Isocianati e loro soluzioni  
 Isocianati allo stato liquido aventi punto di ebollizione uguale o superiore a  $300^{\circ}\text{C}$  e loro soluzioni  
 Isocianati allo stato liquido aventi punto di ebollizione al di sotto di  $300^{\circ}\text{C}$  e punto di infiammabilità superiore a  $61^{\circ}\text{C}$  e loro soluzioni  
 Isocianati di polimetilene polifenile  
 Isodecildifenilfosfato  
 Isoforone  
 Isoforonediammina  
 Isoforone diisocianato 2290  
 Isopentano  
 Isoprene  
 Isopropanolammina  
 Isopropilammina  
 Isopropilammina in soluzione acquosa al 50%  
 Isopropil cicloesano



Isottano  
 Latex  
 Lattato di etile  
 Lubrificanti  
 Malonato dietilico  
 Melassa  
 Mesitilene simmetrico  
 Metacrilato di butile  
 Metacrilato di isobutile  
 Metacrilato di metile  
 Metatoluendiammina allo stato fuso  
 Metilamilchetone  
 Metilammina in soluzione acquosa al 30%  
 2-Metil 5 etil piridina  
 Metilbutenolo  
 Metilbutinolo  
 Metilcarbitolo (etere monometilico del glicole dietilenico)  
 Metildiglicole (etere monometilico del glicole dietilenico)  
 Metilfenilchetone (acetofenone)  
 Metilformato  
 Metilisobutilchetone  
 Metilisopropilcarbinolo (alcol isoamilico - sec)  
 $\beta$  Metilnaftalene  
 $\alpha$  Metilnaftalene  
 Metil - mercapto - propionaldeide  
 2-Metil - pentene  
 2 Metilpiridina  
 Metilpropilchetone  
 Metil - stirene - alfa  
 Miscela costituita da olefine a catena lineare  
 Miscela di alchilenglicoli e polialchilenglicoli eteri  
 Miscela di butil - decil - acetileicosile metacrilato  
 Miscela a base di butilglicole con aggiunta di polipropilenglicole e inibitori di corrosione  
 Miscela di idrocarburi aromatici (fondi di cumene)  
 Miscela di prodotti clorurati organici pesanti  
 Monocloridrina di etilene (2-cloretanolo)  
 Monoetanolamina  
 Monoetilammina  
 Monoisopropanolammina  
 Monoisopropilamina  
 Monometiletanolammina  
 Monopropilammina (propilamina)  
 Morfolina  
 Nafta (olio combustibile)  
 Naftalene (liquefatta)  
 Nafta solvente  
 Naftenato di cobalto solubilizzato in nafta solvente  
 Nitrobenzene  
 Nitroetano  
 Nitrofenolo - Orto (fuso)  
 1 Nitropropano  
 2 Nitropropano  
 Nitrotoluene (ortonotrotoluene)

1 Nonene  
 Nonano  
 Nonilfenolo  
 Olii bianchi  
 Olii isolanti  
 Olii naftenici  
 Olio carbolico  
 Olio di canfora  
 Olio di gusci di noci del Cashew (non trattato)  
 Olio di paraffina  
 Olio di pino  
 Olio di vasellina  
 Ossido di mesitile  
 Ossido di propilene  
 Ottano - n  
 Ottanolo normale  
 Ottene  
 2 Ottene (miscela di isomeri cis-trans)  
 Paraffina  
 Paraldeide  
 Pece di petrolio  
 Pentacloretano  
 Pentaclorofenato di sodio (soluzione)  
 1,3 Pentadiene  
 Pentano normale  
 Pentene - iso  
 Pentene - n  
 Petrolato  
 Petroleum nafta  
 Petrolio (per riscaldamento o altri usi, per uso agricolo)  
 Petrolio greggio  
 Pinene  
 Piombo tetraetile  
 Piombo tetrametile  
 Piridina  
 Polialchilenglicoli - Monobutileteri  
 Poliammine di polietilene  
 Poli - isopropil - Imino - Alanato in soluzione esanica  
 Potassa caustica (idrossido di potassio)  
 Propilacetone (metilbutilchetone)  
 propilbenzolo - n  
 Beta - Propiolattone  
 Propionaldeide  
 Resina metacrilica in soluzione 1,2 dicloroetano  
 Resina poliestere in soluzione di stirene al 67%  
 Salicilato di calcio alchile  
 Salicilato di sodio liquido  
 Sciroppo metacrilico a base di monomero metacrilico stabilizzato e del suo polimero  
 Sego  
 Solfito di sodio in soluzione acquosa  
 Soluzioni, miscele, formulati e preparazioni commerciali liquide o anche pastose  
 Soluzione acquosa di fenol-formaldeide con idrossido di sodio inferiore al 10%  
 Soluzione acquosa di resina fenol formaldeide con fenolo inferiore al 10%



Soluzioni acquose di sali inorganici a reazione acida  
Soluzioni di disolfonato di dodecil difenil ossido  
Soluzioni esametildiammina  
Soluzioni di monoetilammina (72% o inferiore)  
Soluzione di resina metacrilica in 1,2 dicloretano  
Stirene  
Sulfolano  
Tall oil  
Tetracloroetano  
Tetrapropilene (tetramero di propilene)  
Tetracloretile (percloretile)  
Tetracloruro di carbonio  
Tetracloruro di silicio  
Tetracloruro di titanio  
Tetraetilenepentammina  
Tetraetilenpentammina  
Tetraidrofurano  
Tetraidronaftalina  
Tetrametilbenzene  
Toluene  
Toluidina - Orto  
Toluolo diisocianato  
Trementina  
Tricloretilene  
Tricresilfosfato (contenente meno dell'1% di ortoisomero)  
Trietanolammina  
Trietilamina  
Trietilentetrammina  
Trietilfosfato (fosfato trietilfosfato)  
Trietilbenzolo  
Triisobutilene (miscela di isomeri)  
Trimeno di propilene (tripropilene)  
Trimetilbenzene  
Trimetilesametildiammina (2.2.4 e 2.2.4 isomeri)  
1 Undecanolo (alcool undecilico - n)  
2 Undecanolo (alcool undecilico - sec)  
Urea e fosfato di ammonio in soluzione  
Urea e nitrato di ammonio in soluzione  
Urea in soluzione ammoniacale contenente soluzione acquosa di ammoniaca  
Vaselina  
Vini  
Vinilcicloesene  
Vinil etil etere  
Vinil neodecanato  
Vinil toluolo  
Virgin naphtha  
Xilene (miscele di isomeri)  
Xilenoli  
Zolfo liquido

CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI

NOTIZIE COMPLEMENTARI ALLA NOTA DI INFORMAZIONI PRESENTATA DAL  
COMANDO DI BORDO DELLE NAVI CISTERNA IN ARRIVO NEL PORTO  
DI BRINDISI IN ZAVORRA O PARZIALMENTE CARICHE  
(Art. 183 Codice della Navigazione)

M/c o T/c..... matr..... di.....  
..... bandiera..... tsl..... tpl.....  
Comandante..... matr..... di.....  
..... domicilio.....

DATI RELATIVI AL PORTO DI PROVENIENZA

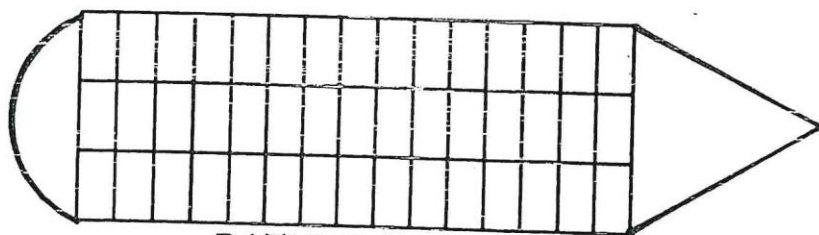
Porto..... data partenza.....  
ora (TMG).....

ZAVORRA: permanente tonn.....cisterne n.....  
sporca tonn.....cisterne n.....  
segregata tonn.....cisterne n.....  
slops tonn.....cisterne n.....

PESCAGGI: Pr..... Pp.;bunker tonn.....  
qualità ultimo carico trasportato..... tonn.....

PIANO DI ZAVORRA

(a = permanente, b = segregata, c = sporca, d = slops)



Riportare la sistemazione delle  
cisterne e l'indicazione della  
ubicazione e della categoria  
(permanente, segregata, sporca  
e slops) delle acque di zavorra.

DATI RELATIVI ALL'ARRIVO A BRINDISI

Operazioni da compiere.....

Pescaggi: Pr..... Pp..... bunker tonn.....

Zavorra da consegnare ai serbatoi acque zavorra dei terminali presenti nel porto  
.....

Note: (Riferire se durante la navigazione per Brindisi siano state effettuate operazioni  
relative alla zavorra quali: imbarco, sbarco e movimentazione interna).

Brindisi, lì

IL COMANDANTE DELLA NAVE



## SCHEDA MANICHETTA

Manichetta matr. n..... Ditta costruttrice.....

0 .....

## Dimensioni

Lunghezza..... Tipo.....

Pressione di esercizio.....

Pressione idraulica.....

Pressione di scoppio.....

Altre particolarità costruttive.....

Data di messa in opera.....

Motivo della sostituzione.....

Annotazioni .....

| Data | Ore servizio | Ore progressive | Prodotto | Pressione (Kg/cm <sup>q</sup> ) | Temperatura | Nave Cisterna | Collaudi Semestrali |                    |                               |
|------|--------------|-----------------|----------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
|      |              |                 |          |                                 |             |               | Data                | Pressione di prova | Esito e firma dell'incaricato |
|      |              |                 |          |                                 |             |               |                     |                    |                               |

